

ASSOCIAZIONE VIVI LA VITA ODV

Via Matteotti n.122 – Pagani (SA)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 28, del mese di Dicembre, alle ore 10.30, si è riunita presso la sede Sociale di Via Matteotti n.122, l'assemblea dei soci dell' "Associazione Vivi la vita ODV" per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore

(D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

2. Varie ed eventuali;

Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti, i soci:

- Sig.ra Rosa Pentangelo
- Sig.ra Stefania Moscariello
- Sig.ra Angela De Prisco
- Sig.ra Rosa Ferraioli
- Sig.ra Maria Iuliano
- Sig.ra Carmen Pepe
- Sig. Carmine Pepe



Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione dei presenti, la Sig.ra Stefania Moscariello. Essendo presenti tutti i soci, il Presidente dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Angela De Prisco. terminate le predette operazioni di apertura, si passa al primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117). Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. L'Assemblea, dopo seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea con voto unanime, delibera di approvare le modifiche proposte. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo Statuto Sociale e di procedere con le integrazioni richieste dal RUNTS, ai fini dell'iscrizione.

Non avendo altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 12.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Stefania Moscariello

La Segretaria

Angela De Prisco

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

VIVI LA VITA ODV

ART. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione)

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione denominata **"VIVI LA VITA ODV"** (d'ora in avanti denominata Associazione).
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di organizzazione di volontariato, ai sensi del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione ha sede in Pagani (SA) alla Via Matteotti 122.
4. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Lo statuto ed i regolamenti)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 3

(Scopo sociale e finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali, civiche e solidaristiche a favore di terzi.
2. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, svolge le seguenti attività di interesse generale; così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5 lettere:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

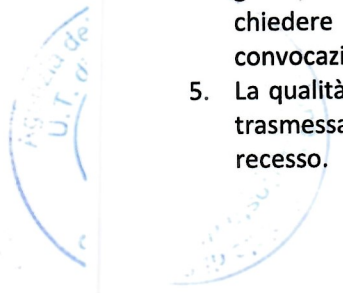
Nello specifico, le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
 - promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di persone bisognose;
 - promuovere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di vario genere in favore di persone bisognose;
 - favorire, nei confronti delle persone bisognose, la conoscenza del territorio e delle opportunità sociali disponibili presso gli Enti pubblici;
 - favorire l'istruzione e la formazione professionale, allo scopo di prevenire la dispersione scolastica, facilitando l'ingresso nel mondo del lavoro;
 - realizzare progetti formativi che promuovano nella collettività la cultura della salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi e centri studio nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
 - istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, formative, culturali e ricreative;
 - edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
 - promuovere e sviluppare attività sportive, anche collaborando con altri soggetti, al fine di migliorare lo stile e la qualità di vita delle persone;
 - promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici delle persone;
3. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.
 4. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.
 5. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
 6. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 4

(I soci e la loro ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. I soci prestano la propria opera in maniera personale, spontanea e assolutamente gratuita; non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
3. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva.

- 
4. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
 5. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
2. Tutti i soci godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
3. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.
4. I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a mantenere un comportamento in linea con le finalità dell'Associazione.
5. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.
3. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato. Entro i 30 giorni dalla comunicazione, l'escluso può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso, l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
5. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'assemblea di ratifica del provvedimento di esclusione.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di Controllo (eventuale)

- e) l'Organo di Revisione (eventuale)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può presentare al massimo una delega.
4. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento annuale della quota associativa.
5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9

(La convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 10

(L'Assemblea ordinaria)

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - b) elegge e può revocare il Presidente dell'Associazione;
 - c) elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) elegge e può revocare, il Collegio dei revisori dei Conti;

- 
- e) discute e approva il bilancio;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 11

(L'Assemblea Straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 12

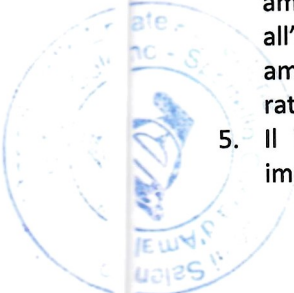
(Il Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero compreso tra tre e cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di 3 anni, e rieleggibili.
2. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.
3. Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno in sede ordinaria. Gli avvisi di convocazione seguono quanto già stabilito per la convocazione dell'assemblea. Il Consiglio è validamente costituito e delibera validamente con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'Assemblea.
5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

ART. 13

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

- 
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14

(L'Organo di Controllo)

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. Il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 15

(L'Organo di Revisione)

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Le risorse economiche dell'Associazione)

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi straordinari dei soci o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
2. L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

- 
3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione.
 4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reimpiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 18

(Il bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Il bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Assicurazione dei volontari)

1. Tutti i soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Convenzioni)

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e approvato con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Disposizioni finali)

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Pagani (SA) il 28 Dicembre 2022:

I Soci:

Stefania Moscariello Stefania Moscariello

De Prisco Angela Angela De Prisco

Ferraioli Rosa Rosa

Maria Iuliano Maria Iuliano

Rosa Pentangelo Rosa Pentangelo

Carmen Pepe Carmen Pepe

Carmine Pepe Pepe Carmine



REGISTRATO al n° 3428 Serie 3
Versati esatt. € 200,00
28 DIC. 2022
Add. _____

IL RESPONSABILE
SPORTELLO COSTA D'AMALFI
Funzionario Tributario
Pietro Biamonte